



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso
Ufficio del Sindaco

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1

Tel. 0422 858914-916

Fax 0422 857455

<http://www.pontedipiave.com>

C.F. 80011510262

P.I. 00595560269

Prot. 14717

Ponte di Piave, 15.11.2017

Ordinanza n. 76 /2017

Oggetto: Ordinanza per la disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

IL SINDACO

Richiamate le seguenti disposizioni :

- Legge 17.08.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"
- Legge regionale 27.10.2009 n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"
- Legge 04.01.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista"
- Legge regionale 27.11.1991 n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista"
- Legge 02.04.2007 n. 40, art. 10, co. 2 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
- Circolare del Presidente della Regione Veneto 01.06.2001 n. 9 "Linee-guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing".

Preso atto che il Consiglio Comunale di Ponte di Piave ha approvato il relativo regolamento comunale;

Constatato che l'orientamento generale, in tema di orari d'esercizio, è indirizzato alla liberalizzazione;

Ritenuto, per gli orari d'esercizio di acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercings, di adottare ed assumere i seguenti criteri:

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal comune secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
5. È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario.
6. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
7. Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Valutato pertanto di richiamare e confermare i disposti suddetti, che, con il presente atto, devono intendersi pienamente applicabili;

STABILISCE

1. gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana, ad eccezione delle domeniche ed altre festività, per un massimo di tredici ore giornaliere, compreso tra le ore sette e le ventidue;



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

Ufficio del Sindaco

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1

Tel. 0422 858914-916

Fax 0422 857455

<http://www.pontedipiave.com>

C.F. 80011510262

P.I. 00595560269

2. gli esercenti, nel rispetto di tali limiti, possono liberamente fissare i propri orari d'apertura al pubblico, prevedendo un intervallo di chiusura intermedia od orario continuato e differenziazioni per giorni della settimana o periodi, comunicandoli al pubblico con cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio;
3. è autorizzata l'apertura facoltativa degli esercizi, in deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nella domenica antecedente la Pasqua e nelle domeniche del periodo natalizio successive alla giornata 8 dicembre, festività da ritenersi compresa nella deroga, e fino a quella immediatamente precedente l'Epifania, festività quest'ultima pure compresa nella deroga, purché non corrispondenti con le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno;
4. gli organi di vigilanza sono incaricati di fare osservare quanto disposto dalla presente ordinanza. In caso d'inosservanza verranno applicate le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 22 del regolamento comunale vigente;
5. le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto;
6. con la presente ordinanza cessano gli effetti e le applicazioni di ogni altra disposizione riguardante la disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore, estetista.



Il Sindaco
D.ssa Paola Roma